

**LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 4-04-1995
REGIONE ABRUZZO**

<< Modificazione ed integrazione alla
LR 31 maggio 1994 n. 30: " Norme per l' attività
venatoria e per la tutela della fauna
selvatica" >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 10
del 28 aprile 1995

Indice:

Articoli	della	Legge:
<u>1</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> 5 <u>6</u> <u>7</u> <u>8</u> 9 <u>10</u> <u>11</u> <u>12</u> <u>13</u> <u>14</u> <u>15</u>		
<u>16</u> <u>17</u> 18 <u>19</u> <u>20</u> <u>21</u>		



*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

1. Alla LR 31/ 5/ 1994, n. 30, recante
<< Norme per l' attività venatoria e per la tutela
della fauna selvatica >> sono apportate le modifiche
ed integrazioni risultanti dagli articoli
che seguono.

Il richiamo ad articoli di legge senza specificazione
è riferito alla predetta legge regionale
che in seguito non sarà ripetuta.

ARTICOLO 2

1. Al comma 2, lett c) dell' art. 3, dopo le
parole: << a livello nazionale >> sono aggiunte le
parole: << ed operanti in Regione >>.

2. Al comma 2, lett g) dell' art. 3, sono
soppresse le parole: << con indirizzo zoologico >>.

3. Al comma 2, lett i) - dell' art. 3, dopo
le parole: << per l' Ambiente >>, sono aggiunte le

seguenti: << ed operanti nel territorio regionale,
con il maggior numero di iscritti >>.

ARTICOLO 3

1. L' art. 4, comma 2, lett c) - è sostituito dal seguente:
<< c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello Nazionale ed operanti in Provincia >>.

2. Al comma 2, lett d) dell' art. 4 dopo le parole: << dei parchi regionali >>, sono aggiunte le parole: << se presenti sul territorio provinciale >>.

3. Al comma 2, lett e) dell' art. 4, sono soppresse, le parole: << con indirizzo zoologico >>.

4. Al comma 2, lett i) dell' art. 4, dopo le parole: << per l' ambiente >> sono aggiunte le seguenti:
<< ed operanti nel territorio provinciale con il maggior numero di associati >>.

ARTICOLO 4

1. Al comma 2, lett a) dell' art. 8, sono soppresse le parole: << di massima >>.

ARTICOLO 5

1. Al comma 1, dell' art. 9 dopo la parola << comprensori >> sono aggiunte le seguenti: << tra di loro >>.

2. L' art. 9, comma 2, è sostituito dal seguente:
<< 2. I piani provinciali di cui al precedente comma hanno validità programmatoria fino all' approvazione del piano faunistico regionale e devono essere approvati dal Consiglio Provinciale su proposta della Giunta Provinciale sentita la Consulta Provinciale della **caccia** >>.

ARTICOLO 6

1. Al comma 4, dell' art. 16, dopo le parole: << al precedente comma 3 >>, sono soppresse le parole: << e negli allevamenti di cui al precedente art. 6 >>.

ARTICOLO 7

1. Al comma 2, dell' art. 20 dopo le parole:
<< ai cacciatori >>, sono aggiunte le seguenti:<< residenti in Regione >>.

ARTICOLO 8

1. Al comma 2, lett a) dell' art 21, dopo
la parola: << possibilmente >> sono aggiunte le seguenti:
<< tra loro >>.

2. Al comma 3 dell' art. 21 dopo le parole:
<< 31 maggio 1995 >> sono aggiunte le seguenti:
<< Tale delimitazione ha carattere programmatico
fino all' approvazione del piano faunistico - venatorio provinciale >>

ARTICOLO 9

1. L' art. 22, comma 5, è sostituito dal seguente:
<< 5. Il cacciatore che consegue la licenza di **caccia**
nel corso della stagione venatoria, a domanda,
viene iscritto nell' ambito del comprensorio
di residenza anche in soprannumero; >>

2. Al comma 6, lett b) dell' art. 22, dopo
le parole: << della Provincia >> sono aggiunte le
parole: << e residenti in Regione >>.

3. L' art. 22, comma 8, è sostituito al seguente:
8. Si considerano iscritti i cacciatori di cui ai
precedenti commi 4 e 5 ed ammessi gli altri.

L' attività venatoria nelle aree contigue ai parchi
nazionali o regionali, ricomprese nell' ambito,
è consentita solamente ai cacciatori
iscritti o ammessi residenti nella Regione, fatte
salve le specifiche norme di disciplina dell' attività
venatoria nell' area contigua stessa.

4. L' art. 22, comma 11, è sostituito dal seguente:
<< 11. Nelle annate successive, l' iscrizione o
l' ammissione all' ATC è sempre subordinata
al pagamento di eventuali quote pregresse di
accesso; >>

5. Al comma 15 dell' art. 22, dopo le parole:
<< di **caccia** >> sono aggiunte le parole: << nonché quella sostitutiva >>.

ARTICOLO 10

1. Al comma 6 lett a) dell' art. 23, le parole:
<< a) - 40% in parti uguali >> e << all' importo del 40% >> sono sostituite rispettivamente con le parole:
<< a) - 60% in parti uguali >> e << all' importo del 60% >>.

2. Al comma 6 - lett b) dell' art. 23 le parole:
<< 60% in proporzione >>, sono sostituite con le parole: << 40% in proporzione >>.

ARTICOLO 11

1. Al comma 9 dell' art. 25, dopo le parole:
<< i cacciatori >> sono inserite le seguenti: << residenti in Regione >>.

2. All' art. 25 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma: >>
<< 12. I cacciatori non residenti in Regione, ammessi negli ambiti, corrispondono una diversa quota annuale di partecipazione determinata dai Comitati di Gestione e comunque non superiore alla quota massima fissata dalla Regione.

ARTICOLO 12

Il comma 2 dell' art. 26 - primo periodo - è sostituito dal seguente:

<< 2. L' Assemblea dei cacciatori aventi diritto di accesso all' ambito è composta da un numero massimo di cento delegati dei cacciatori designati dalle rispettive Associazioni venatorie che ne informano i Comitati di Gestione per l' adozione degli adempimenti di competenza

ARTICOLO 13

Al comma 2, dell' art. 31, dopo le parole
<< a quanto previsto >> sono sostituite le parole:
<< nel comma 2 >> con le seguenti: << nel comma

1. >>

ARTICOLO 14

Al comma 11, dell' art. 32 dopo le parole << stagione venatoria 1989/ 90 >>; sono aggiunte le seguenti:
<< Ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate: >>

ARTICOLO 15

1. L' art. 35, comma 1, è sostituito dal seguente:
<< 1. La Regione, su proposta delle Province, con apposito regolamento, in sintonia con i disciplinari provinciali relativi ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica di cui all' art. 16, disciplina gli allevamenti di fauna selvatica condotti sia sotto forma amatoriale e dilettantistica di cui all' art. 6 che professionale di cui al presente articolo >>.

L' art. 35, comma 2, è sostituito dal seguente:
<< 2. Gli allevatori che intendono produrre fauna selvatica sotto forma di impresa, inclusi i titolari dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, devono richiedere formale autorizzazione alla Amministrazione Provinciale competente per territorio, fatte salve tutte le disposizioni statali o regionali prescritte per l' esercizio di impresa agricola è tenuto a dare semplice comunicazione delle specie di fauna selvatica allevate alla Amministrazione Provinciale >>.

ARTICOLO 16

1. Al comma 1, lett b) dell' art. 36, dopo la parola << pavoncella >> sono aggiunte le parole:
<< ghiandaia >> (Garrulus Glandarius) e gazza <<(Pica Pica) >>;

Al comma 2, dell' art. 36, dopo la parola:
<< combattente >> eliminare le parole: << Ghiandaia (Garrulus glandarius) e Gazza (Pica Pica) >>.

ARTICOLO 17

L' art. 38, comma 1, è sostituito dal seguente:
<< 1. Le specie selvatiche autoctone utilizzabili a scopo di ripopolamento venatorio e di miglioramento

genetico, devono provenire, preferibilmente, da catture effettuate in aree protette, centri di produzione di fauna selvatica allo stato naturale o da allevamenti nazionali di selvaggina.

Qualora si dovesse rendere necessaria l'immissione di fauna selvatica proveniente dall'estero, per gli scopi di cui sopra, l'immissione è consentita previo parere vincolante dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica >>.

ARTICOLO 18

1. L'art. 40, comma 3, è sostituito dal seguente:
<< 3. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o la eserciti esclusivamente all'estero >>.

2. L'art. 40, comma 4, è sostituito dal seguente:
<< 4. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di **caccia** ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa >>.

3. L'art. 40, comma 5, è sostituito dal seguente:
<< 5. La tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è considerata documento unico a se stante ed ha una durata di un anno. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata fino alla scadenza della tassa di concessione governativa >>.

ARTICOLO 19

1. Al comma 6, dell'art. 44, dopo le parole:
<< dalle Province >> sono soppresse le parole:
<< e dalle >> e sostituite con le seguenti: << con la collaborazione delle >>.

2. Al comma 10, dell'art. 40 dopo le parole:
<< dalle Province >> sono soppresse le parole:
<< e dalle >> e sostituite con le seguenti: << con la collaborazione delle; >>

ARTICOLO 20

1. Al terzo comma dell' art. 49, la seguente frase: << viene ripartito in parti uguali alle Province della Regione >>, è così sostituita:

<< viene così ripartito:

Provincia L' Aquila 27,5

Provincia Chieti 27,5

Provincia Teramo 22,5

Provincia Pescara 22,5 >>

2. Al comma 3 dell' art. 49 le seguenti quote percentuali riportate: << 6%; >> << 6% >> e << 88% >> sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: << 4% >>; << 4% >> e << 92% >>;

3. Al comma 4, lett. a) dell' art. 49, le parole: << a) - 55% >> sono sostituite con le seguenti: << a) - 45% >>.

4. Al comma 4, lett. e) dell' art. 49, le parole << e) - 30% >> sono sostituite con le seguenti: << e) - 40% >>.

ARTICOLO 21

1. la presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 4 aprile 1995